



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Diciottesima sezione civile**

Il giudice, dott.ssa Lilla De Nuccio,

Vista la richiesta di proroga del trattenimento di -----, nato in Tunisia il 24.01.1992, presso il centro per i rimpatri di Ponte Galeria (RM), ove si trova trattenuto in forza del decreto di convalida del Tribunale di Roma del 6.11.20;

rilevato che il difensore ha rappresentato in udienza di non aver presentato ricorso al Tribunale avverso il diniego di protezione notificato il 24.11.20;

rilevato alla data odierna non risulta pervenuto in sezione alcun ricorso promosso da trattenuto -----;

rilevato che la mancata proposizione del ricorso porta a ritenere concluso il procedimento di protezione internazionale;

rilevato che i provvedimenti di espulsione e respingimento, a seguito della domanda di protezione internazionale non sono colpiti da alcuna forma di sopravvenuta invalidità, ma solo sospesi quanto alla loro efficacia, in attesa degli esiti della domanda di protezione internazionale (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, n. 5437);

rilevato che l'art. 6, comma 5 l. n. 142/2015, prevede che, quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda di protezione, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono, in attesa degli esiti della domanda di protezione internazionale;

rilevato che in data 30.10.2020 il giudice di pace ha convalidato il trattenimento;

rilevato che in data 05.11.20 è stata depositata richiesta di convalida del trattenimento a seguito della presentazione della domanda di protezione con conseguente applicazione dell'art. 6, comma 5 l. n. 142/2015;

rilevato quindi il venir meno della posizione di richiedente asilo essendosi definita la procedura di protezione internazionale ed il ripristino della condizione di straniero non richiedente;

ritenuto, dunque, che esaurita la procedura relativa alla richiesta di protezione, debba trovare applicazione l'ordinaria regolamentazione del trattenimento e della proroga degli stranieri, non richiedenti asilo, anche in relazione alla durata del trattenimento, alla eventuali richieste di proroga ed al Giudice competente.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 6 del d.lgs. n.142/2015 e l'art.14 l.142/2015

**-non autorizza la proroga** del trattenimento in corso non essendo lo straniero un richiedente protezione internazionale;

-rimette alla Questura per l'applicazione della normativa in tema di trattenimento degli stranieri non richiedenti asilo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 30.12.20

IL GIUDICE  
dott.ssa Lilla De nuccio